



# COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE** per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 22-05-2021

Il Segretario Comunale  
DR. ERCOLI PASQUALE

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 30-04-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:

<b>Amici Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>MARIANI ROSELLA</b>	<b>P</b>
<b>GEOM. ORTOLANI EMIDIO</b>	<b>P</b>	<b>TACCONI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>GASPARI GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>BUONOPANE IGNAZIO</b>	<b>P</b>
<b>TESTA PATRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>FERRETTI LODOVICO</b>	<b>P</b>
<b>VITALI CORRADO</b>	<b>P</b>	<b>TREVISTI CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>INI CRISTINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DR. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale contiene la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo testualmente:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

VISTA la disciplina riguardante il nuovo canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del richiamato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il canone unico patrimoniale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

VISTO l'articolo 1, comma 821, della richiamata legge di bilancio 2020, per il quale:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari*

*autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per la quale: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

VISTA la necessità di istituire e disciplinare l'applicazione del canone unico patrimoniale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997, per il quale *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*

*esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del nuovo canone di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, composto di 74 (settantaquattro) articoli allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa

RITENUTO di sottoporre il presente Regolamento ad approvazione del Consiglio Comunale, che ne ha la competenza deliberativa ai sensi dell'articolo 42, 2<sup>a</sup> comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito che il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, e pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, che ha natura patrimoniale e privatistica, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti Regolamentari e tariffari, che non sono pertanto pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'articolo 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 – Decreto Sostegni, con il quale viene nuovamente differito al 30 aprile 2021, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2021/2023;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

VISTI gli articoli 7 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenenti rispettivamente disposizioni in materia di “Regolamenti” e di “Attribuzioni dei Consigli”;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000, modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal Sig. presidente:

Favorevoli 10 – Astenuti /contrari: nessuno

## DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE, ai sensi della legge n. 160/2019 - articolo 1, commi 816-836, il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento e parte integrante di esso.
3. DI DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, e che il suddetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza di Comuni e Province.
4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la determinazione dei canoni nell'osservanza del presente Regolamento e delle esigenze di bilancio.
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente Regolamento nel Sito "Amministrazione Trasparente", per l'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:  
"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere

*dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;*

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. Ortolani Emidio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Dott. Angelo Cippitelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
f.to Amici Giuseppe

**Il Segretario**  
f.to DR. ERCOLI PASQUALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione:**

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 22-05-21 al 06-06-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno.....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

.....  
.....

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-2021

**Il Segretario Generale**  
f.to DR. ERCOLI PASQUALE